Comune di Catanzaro

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Prot. n. 118538 ***Catanzaro, 15.11.2016***

Ai Sigg. Dirigenti

Al Sig. Capo di Gabinetto
Responsabile “content management"
Amministrazione Trasparente

E, p.c.

Al Signor Sindaco
Al Nucleo di Valutazione
SEDE

Oggetto: Direttiva trasparenza n.112016 - adeguamento obblighi di trasparenza al D.Lgs. n. 97 del25 maggio 2016- Freedom of information act (F.O.I.A.).

Il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n.9712016, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 121, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Il decreto dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 7 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della pubblica amministrazione) e apporta importanti modifiche al D. Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A.

Entro il 22 dicembre p.v., le amministrazioni pubbliche devono dare applicazione ed adeguarsi alle rilevanti novità contenute nel D. Lgs. n.97/2016.

ln particolare, in materia di accesso agli atti amministrativi, ai sensi dell'art. l, comma l, del Decreto 33/2013, Ia trasparenza è stata definita dal Legislatore come "*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo cli tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*".

Si tratta di una innovazione rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A. tramite quello che è stato definito "accesso civico".

Questo strumento, come noto, è stato introdotto dal citato D. Lgs. n.33/2013 e nella sua versione originaria si sostanziava nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la P.A. aveva omesso la pubblicazione e nei soli casi in cui vi era obbligata ai sensi del medesimo decreto.

In pratica, l'accesso non era totalmente libero, ma scaturiva solo come conseguenza del mancato rispetto da parte della P.A. del relativo obbligo di pubblicazione.

Con il D.Lgs. n. 97/2016 si amplia tale possibilità, prevedendo l'accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione allo scopo di **favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico**".

È stato così introdotto nel nostro ordinamento il FOIA (Freedom of information act), una nuova tipologia di accesso, delineata nel neo art. 5, co- 2 e ss. del D.Lgs. 33/2013, che si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal medesimo Decreto e all'accesso agli atti exL.241/1990.

Il FOIA è un meccanismo che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi, finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici:

- sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali:
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
- regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso non è altresì consentito, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale;
- diritto d'autore e segreti commerciali.

Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del1990.

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, in attesa che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n. 281, concluda l'iter di approvazione delle linee guida recanti indicazioni operative - il cui schema è stato posto in consultazione lo scorso 11 novembre - considerato che gli enti locali rientrano nell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, è necessario dunque che questo Comune inizi il proprio processo di adeguamento.

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni.

Rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e segg. della L. n. 241/1990, con il nuovo istituto del FOIA, **l'accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva** ovvero l'interessato non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata, la richiesta non deve essere motivata ed è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per la relativa riproduzione).

Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso civico avvenga con le seguenti modalità di presentazione:

- ⇒ Ufficio che "detiene" i dati o le informazioni[1], per come indicato e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "attività e procedimenti";
- ⇒ Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- ⇒ **solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria**, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Amministrazione, nella persona del **Dirigente/Responsabile di Ufficio *pro tempore* che detiene gli atti oggetto del procedimento di accesso**, ha l'obbligo di individuare i controinteressati e di dare comunicazione della richiesta agli stessi. I controinteressati possono presentare (entro 10 gg dalla ricezione) una motivata opposizione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere i dati al richiedente o - se i dati sono oggetto di pubblicazione obbligatoria - a pubblicarli sul sito. Se è stata presentata opposizione del controinteressato, I
l'Amministrazione deve provvedere dopo 15 gg dalla comunicazione dell'accoglimento dell'accesso al controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs .3312-013, il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta- A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

---

[1] Si evidenzia che ii D.lgs. n. 9712016 ha apportato modifiche alle disposizioni sulla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento che, sostanzialmente, rimangono invariate. Le modifiche attengono all'obbligo di pubblicare "**l'ufficio responsabile del procedimento e non più il nome del responsabile del procedimento**". Viene meno l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini di ***customer satisfiction***, delle convenzioni-quadro e delle ulteriori modalità di accesso ai dati nonché delle modalità per 1o svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Per quanto attiene "provvedimenti amministrativi", è stato modificato l'art.23 del D.Lgs 3312013. **Non è più necessario pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive' Rimane l'obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e degli accordi stipulati dall'amministrazione, specificando il riferimento agli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del procedimento e accordi fra pubbliche amministrazioni).**

Si evidenzia, infine, che e stata abrogata la norma contenuta nell'art. 39, comma 1, lettera b) che prevedeva a carico della P.A. l'obbligo di pubblicare gli schemi di provvedimento prima che venissero portati ad approvazione, le delibere di adozione e approvazione ed i relativi allegati riguardanti gli atti Ai governo del territorio (tra cui piani territoriali, piani di coordinamento piani paesistici, strumenti urbanistici generali e attuativi nonché le varianti).

Avverso la decisione dell'Ufficio responsabile o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Le SS.LL. avranno cura di assicurare l'esercizio del nuovo istituto di accesso civico - FOIA per come previsto dalla vigenti disposizioni normative ed indicato nella presente direttiva.

Il Responsabile del "content management" di Amministrazione Trasparente avrà cura di aggiornare sul sito istituzionale le indicazioni sulle modalità di accesso civico adeguandole al FOIA.

Ulteriori e dettagliate informazioni in ordine ai nuovi obblighi di trasparenza verranno trattate in appositi moduli di formazione, previsti dal Settore Personale - Organizzazione nell'ambito della programmazione dell'azione di formazione obbligatoria ex Legge n. 190/2012 (anticorruzione); date, destinatari e modalità di svolgimento del predetto modulo formativo verranno comunicate dal Settore Personale.

La violazione della presente direttiva costituisce elemento di valutazione della prestazione dirigenziale.

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Dr.ssa Vincenzina Sica